

AIMAG S.p.A.

Via Maestri del Lavoro n. 38 - 41037 Mirandola (MO)

**CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RECAPITO  
DELLE BOLLETTE E DEI SOLLECITI DEL GRUPPO AIMAG –  
CIG B9812E18B5.**

L'anno duemilaventi\_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di

\_\_\_\_\_

TRA

AIMAG S.p.A., con sede in Mirandola (MO), Via Maestri del Lavoro n. 38, codice fiscale e reg. imp. MO n. 00664670361, cap. soc. int. vers. Euro 78.027.681,00, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Gianluca Valentini, nato a Forlì il 09.11.1971, in virtù dei poteri conferiti con delibera del CDA del 09.05.2024, agli effetti del presente contratto denominata AIMAG,

E

L'impresa\_\_\_\_\_, con sede\_\_\_\_\_, Viale\_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_e partita IVA n. \_\_\_\_\_rappresentata dal \_\_\_\_\_, per gli effetti del presente contratto denominata Impresa, si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso che

- AIMAG S.P.A. ha la necessità di affidare il servizio di recapito delle bollette e dei solleciti del gruppo Aimag;
- il Cda di Aimag con delibera del .....ha autorizzato l'indizione di una procedura aperta;
- l'estratto del bando di gara veniva pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale dell'Unione Europea in data .....

- con il citato bando di gara si è indetta la procedura aperta per l'affidamento del servizio di recapito delle bollette e dei solleciti del gruppo aimag per un importo complessivo di euro 1.271.460,00 IVA esclusa.

- che le offerte dovevano pervenire entro il ..... alle ore 12,00 del giorno con tutte le avvertenze contenute nel bando di gara;

- che in data ....., a seguito dei lavori della commissione di gara, è stata valutata la migliore offerta, avendo ottenuto un punteggio complessivo di ....., quella presentata da .....

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1 – Oggetto**

AIMAG S.P.A. conferisce in appalto a .....che ne accetta l'esecuzione il servizio di recapito delle bollette e dei solleciti del gruppo Aimag. Il servizio verrà svolto alle condizioni risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto ed a quelle di seguito articolate.

**ART. 2 - Corrispettivo e fatturazione**

Il corrispettivo dovuto per l'appalto in oggetto ammonta alla complessiva somma di Euro .....(diconsi euro ..... ) oltre IVA.

I corrispettivi del servizio svolto sono liquidati su base mensile dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa, che dovrà pervenire solo successivamente alla verifica e sottoscrizione da parte di Aimag SpA del relativo report.

Per quanto non disciplinato al presente articolo si rimanda all'art.6 del Capitolato Speciale di Appalto.

**ART. 3 - Divieto di tratte e cessioni di credito**

In conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto l'appaltatore dichiara di essere a conoscenza del fatto che AIMAG non accetterà nè tratte nè cessioni di credito e/o pagamenti diretti a favore di terzi su tutti i pagamenti inerenti e conseguenti il presente appalto.

**ART. 4 - Parti integranti del contratto**

Si considerano parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- b) l'offerta dell'impresa;
- c) bando e disciplinare di gara;
- d) chiarimenti e le relative risposte formulate in sede di gara;

**ART. 5 - Esecuzione dei servizi**

L'appaltatore dà atto di avere preso conoscenza e di obbligarsi al puntuale adempimento di quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto in merito agli oneri posti a suo carico ed all'organizzazione e modalità di esecuzione del servizio.

**ART. 6 - Obblighi dell'appaltatore**

1. L'Impresa si obbliga all'osservanza piena ed incondizionata:

- a) di tutti i patti e le condizioni espresse nella documentazione di cui al precedente art. 4;
- b) di tutte le norme di legge e delle disposizioni vigenti in materia;
- c) di tutte le direttive che la Direzione impartirà nel corso dell'esecuzione

del lavoro;

- d) di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi legali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il lavoro, obbligandosi anche ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai medesimi.

L'impresa dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e dichiara di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo di lavoro e di rispettare i minimi salariali previsti da detto contratto. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare il suindicato contratto collettivo anche dopo la scadenza e sino alla sostituzione del medesimo e si vincola ai suddetti obblighi anche nel caso in cui l'impresa stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

- e) di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali previsti dalla vigente normativa i quali restano a carico dell'Impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei confronti di AIMAG.

2. L'impresa è altresì responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, nei confronti dei suoi stessi dipendenti, di tutti gli obblighi indicati al precedente comma 1 lett. d) ed e), per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

3. Tutti i pagamenti, compreso il pagamento del saldo, saranno effettuati previa verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC), riferita sia

all'appaltatore che ai subappaltatori. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comporta la sospensione, dell'importo corrispondente all'inadempimento, sul primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

4. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative a tutti i pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate; in caso di inosservanza di predetto obbligo si sospenderà il successivo pagamento.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad Aimag, ne può pretendere il risarcimento dei danni.

5. In caso d'inottemperanza agli obblighi retributivi che venga rilevata da AIMAG o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro o da altro ente preposto alla verifica dei relativi adempimenti, AIMAG stessa comunicherà all'Impresa ed eventualmente anche alla Direzione Provinciale del Lavoro o ad altro ente competente, l'inadempienza rilevata o segnalata e procederà ad una detrazione pari all'importo dell'inadempienza accertata sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate per i motivi sopra indicati, non sarà effettuato fino a quando non sia accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni ad AIMAG,

ne può pretendere il risarcimento dei danni.

6. Qualora sia preannunciata o proposta azione diretta nei confronti di Aimag, per i casi di responsabilità solidale del committente previsti dalla vigente normativa nelle ipotesi di inadempimento agli obblighi retributivi e previdenziali da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore, Aimag darà immediata comunicazione al soggetto interessato della richiesta pervenuta da parte del creditore, con invito a provvedere per quanto di competenza, e detraerà l'importo richiesto dalle somme ancora dovute destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra che siano accertati in via definitiva.

L'appaltatore si obbliga, in ogni caso, a manlevare AIMAG da qualsiasi pretesa o azione di carattere ripetitorio e/o risarcitorio avanzata direttamente nei confronti della stessa per i titoli di cui al presente articolo.

**ART. 7 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 8 – Subappalto**

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte di AIMAG.

Per quanto non espressamente indicato al presente articolo si fa riferimento all'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **ART. 9 - Responsabilità dell'impresa**

L'impresa dovrà adottare, nell'espletamento dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'impresa sarà chiamata a rispondere in sede civile e penale solo in relazione agli eventuali danni occorsi durante l'espletamento dei servizi oggetto di gara restandone sollevata AIMAG nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.

L'impresa risponde direttamente dei danni arrecati alle persone o alle cose nel corso della esecuzione dei servizi.

#### **ART. 10 – Durata e penali**

La durata indicativa è di 12 (dodici) mesi decorrenti dall'inizio dell'espletamento del servizio, il contratto avrà termine all'esaurimento dell'importo contrattuale.

In caso di ritardo nell'esecuzione dei servizi saranno applicate le penali di cui all'art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si conviene che le penali vengano recuperate mediante emissione di nota di debito (fuori campo I.V.A ex art.15 del DPR n.633 del 26/10/72 e succ mod) da parte di AIMAG. L'importo della suddetta nota di debito sarà pagato dall'Appaltatore entro 60 giorni dalla data di emissione, con

accredito sul ccp indicato da AIMAG o eventualmente e previa autorizzazione di, in compensazione finanziaria sul primo pagamento utile effettuato da AIMAG.

#### **ART. 11 – Risoluzione**

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente da parte di AIMAG e senza pregiudizio di ogni altro ulteriore diritto per la Committente anche per risarcimento danni, qualora ricorrano le condizioni indicate art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui al Dlgs 159/2011.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

#### **ART. 12 - Termini e comminatorie**

I termini e le comminatorie del presente contratto, del Capitolato Speciale e delle leggi vigenti in materia, operano di pieno diritto, senza che AIMAG abbia l'obbligo di costituire in mora l'Impresa.



**ART. 13 - Cauzione**

Si dà atto che l'Impresa ha prestato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, cauzione definitiva la quale verrà restituita a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 117 del dlgs 36/2023 l'impresa ha stipulato idonea fideiussione con polizza n\_\_\_\_\_ed a favore di AIMAG Spa agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'affidatario in dipendenza della esecuzione dell'appalto

**ART. 14 – Responsabilità amministrativa**

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle norme di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231 s.m.i., nonché di avere preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni del Codice Etico e dei contenuti di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Aimag S.p.A. ai sensi del citato decreto.

Il Fornitore dichiara inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza delle disposizioni dell'Impegno Etico di gruppo visionabile sul link istituzionale di Aimag e sul portale fornitori e dei contenuti di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Aimag S.p.A. ai sensi del citato decreto.

2. Il Fornitore dichiara, altresì, di impegnarsi ad operare nel rispetto delle disposizioni richiamate al precedente comma e, in particolare, di quelle poste a salvaguardia dell'ambiente.

3. La violazione dei documenti sopra richiamati è considerata inadempimento degli obblighi scaturenti dal presente contratto e determinerà la risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da Aimag S.p.A..

Il contratto potrà comunque essere risolto ex art. 1456 c.c., su comunicazione di Aimag S.p.A. in caso di commissione di un reato presupposto di cui al D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., anche non in relazione a rapporti con Aimag S.p.A. o con le Società del Gruppo, accertato con sentenza passata in giudicato.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Appaltatore per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione ad Aimag S.p.A. che avrà la facoltà di risolvere il contratto.

**ART. 15 - Spese contrattuali**

Il presente contratto è soggetto ad imposta di registro e imposta di bollo come per legge. Sono a carico dell'Impresa tutte le spese relative al presente contratto e successive.

**ART.16 - Foro competente**

Per le eventuali controversie, sarà esclusivamente competente il Tribunale di Modena.

**ART. 17 - Rinvio a leggi e a regolamenti**

Per quanto non è previsto espressamente nel presente contratto, nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Generale d'Appalto, le parti fanno riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

**ART. 18 - Tutela dei dati personali**

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali

che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, in qualità di autonomi titolari, per le sole finalità di esecuzione del presente accordo ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche eventualmente sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.

La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.”.

Per AIMAG S.p.A.

Per \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale

\_\_\_\_\_

(Dott. Gianluca Valentini)

(Ing. \_\_\_\_\_)

Ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma del Codice Civile, l'Impresa approva specificatamente le clausole contrattuali riportate agli articoli 3 (Divieto di tratte e cessioni) – 4 (Parti integranti del contratto) – 7 (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) - 9 (Responsabilità dell'appaltatore) – 10 (Durata e penali) – 11 (Clausola

risolutiva espressa) - 12 (Termini e comminatorie) - 13 (Cauzione) – 14  
(Responsabilità amministrativa) – 15 (Spese contrattuali) – 16 (Foro  
competente) – 17 (Rinvio a leggi e regolamenti) del presente contratto.

Per \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )